R.G. n. 4170/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella seguente composizione:

dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo	Presidente
dott. Angelo Del Franco	Consigliere
dott. Erminia Catapano	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello iscritto al n. 4170 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1582/2023, del Tribunale ordinario di Benevento, Prima Sezione civile, pubblicata il 14.07.2023,

avente ad oggetto: "querela di falso"

TRA

in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,

, rappresentata e difesa

), presso il cui studio in Benevento alla Via Colonnette snc, elettivamente domicilia.

Appellante

E

, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Amatucci Alessandra (c.f.: MTCLSN77P49H769Z).

Appellato

e con l'intervento necessario della

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2021, ha proposto querela di falso, in via principale, dinanzi al Tribunale di Benevento, con oggetto la procura alle liti depositata dall'avv.) nel procedimento pre-fallimentare svolto dinanzi al Tribunale di Teramo (iscritto al n. R.G.), proposto nei suoi confronti dalla ., definito con la dichiarazione di fallimento della

L'attrice ha dedotto che la procura alle liti utilizzata per il ricorso pre-fallimentare iscritto presso il Tribunale di Teramo era materialmente falsa e contraffatta, in quanto composta modificando abusivamente una precedente procura rilasciata dalla l., per un diverso procedimento, quello volto a conseguire l'emissione di un decreto ingiuntivo, incardinato, quest'ultimo, dinanzi al Tribunale di Benevento.

2. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in primo grado la l. in liquidazione, opponendosi alla domanda di querela di falso, eccependo:

- in via preliminare, la litispendenza della causa rispetto al giudizio pendente in sede di legittimità (R.G. n.), avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato il fallimento, procedimento nel cui ambito era stata formulata querela di falso in via incidentale;
- l'inammissibilità della querela per difetto di interesse, sul presupposto della sanatoria del mandato *ad litem* ex art. 182 c.p.c., mediante successiva ratifica e rilascio di nuova procura in sede di reclamo,
- nel merito, l'insussistenza di falsificazione giuridicamente rilevante, trattandosi di una modifica concordata del testo di un precedente documento genuino, formulata insieme tra cliente e difensore, con sottoscrizioni autentiche.

3. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, favorevole all'accoglimento della domanda, Istruita la causa mediante CTU grafologica, il Tribunale di Benevento con la sentenza impugnata ha accolto la querela di falso, affermando:

- che la querela proposta in via principale non richiede una preventiva valutazione di rilevanza in relazione ad altri giudizi e dunque il giudizio che se ne occupa non può mai essere sospeso;

- che la procura depositata al Tribunale di Teramo è il frutto della contraffazione materiale della procura originariamente formata per il Tribunale di Benevento, mediante cancellazione con correttore a nastro della dicitura "Tribunale di Benevento" sostituita con "Tribunale di Teramo" e depennamento della clausola di elezione di domicilio, come accertato dal CTU;

su questi due presupposti ha dichiarato la falsità della procura e condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso detta decisione propone appello , articolando i seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo l'appellante chiede che la Corte si pronunci sull'eccezione di litispendenza rispetto all'analogo giudizio per querela di falso, proposto in via incidentale ed ora pendente in Corte d'Appello all'esito di rinvio dalla Cassazione; aggiunge che il tribunale di Benevento non ha effettuato il vaglio di rilevanza della querela ex art. 222 c.p.c..

4.2. Con il secondo motivo, intitolato "*violazione degli artt. 221 e 83 c.p.c. e dell'art. 2702 del codice civile - erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto contraffatta la procura alle liti oggetto di giudizio, nonostante la riconducibilità del suo contenuto alla volontà dei sottoscrittori e l'autenticità delle sottoscrizioni stesse*" censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la contraffazione "*mediante un acritico richiamo all'accertamento tecnico svolto in corso di causa*", senza considerare che, in punto di diritto, non vi erano affatto i presupposti per ritenere verificatasi la falsificazione, atteso che "*la procura di cui si discorre risulta essere stata pacificamente formata dai soggetti espressamente indicati nel documento, i quali erano legittimati a tale adempimento e che, sulla base della loro concorde volontà, hanno utilizzato come "base" per la sua realizzazione - seppur in maniera senza dubbio inusuale - una precedente procura intercorsa tra le parti*".

Insiste sul punto che "le sottoscrizioni apposte sulla procura sono autentiche ed appartengono una al legale rappresentante della l'altra all'avv.

Conclude il secondo motivo sostenendo che oltre a non essere riscontrabile nessuna falsità materiale giuridicamente rilevante in quanto accaduto in concreto, cioè la redazione dell'alterazione del testo di una procura originaria, avvenuta con il consenso del cliente e ferma l'autenticità delle firme, la fattispecie in esame è assimilabile al

riempimento di foglio firmato in bianco, con l'ulteriore conseguenza che opererebbe la sanatoria ex art. 182 c.p.c..

Su questi motivi, ha concluso chiedendo alla Corte d'Appello adita quanto segue:

"*1) in accoglimento dell'appello, rivalutata l'intera questione oggetto di giudizio facendo corretta applicazione dei principi di diritto innanzi esposti, Voglia escludere la sussistenza di una falsificazione e/o contraffazione giuridicamente rilevante, dichiarando la genuinità della procura impugnata ex adverso e rigettando la querela di falso proposta in via principale dalla (*

2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, per entrambi i gradi del giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario" (così le conclusioni dell'atto di citazione in appello).

5. Instaurato il contraddittorio, si è costituita con comparsa in data 29.1.2024 la , che ha replicato ai motivi sostenendo la correttezza sia delle decisione sia della CTU, in particolare evidenziando che il tribunale è l'unico organo giudicante che può pronunciare sulla querela di falso e che si è al di fuori delle ipotesi di sospensione o litispendenza, concludendo per il rigetto dell'appello siccome manifestamente infondato.

5.1. Nominato il Consigliere Istruttore e fissata la comparizione per il 21.2.2024, all'esito della trattazione scritta del 21.2.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 17.9.2025, con assegnazione di termini a ritroso per il deposito di memorie difensive finali; notificato in data 10.4.2025 l'atto di appello alla Procura Generale a cura della Cancelleria, la causa è stata poi rinviata a motivo del carico del ruolo al 23.6.2027.

Infine, su istanza dell'appellato, con decreto del Consigliere Istruttore la causa è stata anticipata al 16.9.2026; quindi, sulle conclusioni come precisate, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, che nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 ha deliberato di emettere la presente sentenza.

Sono stati depositati dalle parti costituite scritti conclusionali.

Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.

6.1. Con il primo motivo l'appellante censura il tribunale sannita per omessa pronuncia sull'eccezione di litispendenza rispetto al reclamo avverso la dichiarazione di

fallimento, al cui interno la querela di falso è stata proposta in via incidentale, reclamo che è ora nuovamente pendente in Corte d'Appello all'esito di rinvio dalla Cassazione; inoltre, si duole che il tribunale di Benevento non ha effettuato il vaglio di rilevanza della querela ex art. 222 c.p.c..

6.1.1. Il motivo è infondato, non dandosi luogo alla sospensione della querela proposta in via principale; ad ogni modo, non vi è litispendenza, atteso che la Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato inizialmente la querela irrilevante, di guisa che non si è affatto incardinato il giudizio di querela e considerato che, come documentato dall'appellata, la Corte di Appello di Ancona, Seconda sezione Civile, in applicazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c. sancito dalla Cassazione, in sede di rinvio ha ritenuto la rilevanza della querela di falso, già proposta in via principale dalla Glari Jeans, con ordinanza in data 11 maggio 2022, e, conseguentemente, ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il procedimento di reclamo fallimentare in riassunzione, con ciò ritenendo inutile assegnare termine per proporre formalmente la querela, visto che la querela è già pendente ed è quella che occupa questa Corte d'Appello.

6.1.2. Parimenti priva di pregio è con ogni evidenza la censura inerente all'omesso vaglio di rilevanza ex art. 222 c.p.c., norma che disciplina il solo procedimento relativo alla querela di falso proposta in via incidentale nel corso di una causa di merito, in cui il giudice istruttore deve interpellare la parte e valutarne la rilevanza ai fini della decisione della causa pregiudicata.

Di contro, per la querela di falso azionata in via principale, l'ammissibilità dell'azione prescinde da qualunque giudizio di rilevanza in ordine ad altri procedimenti, essendo sufficiente l'interesse generale e generico dell'attore a rimuovere l'efficacia probatoria del documento impugnato.

§§§

6.2. Palesemente infondato è anche il secondo motivo.

Va premesso, sia pur per mero scrupolo, che l'utilizzo di cancellature, abrasioni e, in particolar modo l'uso del cd. "bianchetto", che elimina parole di un documento, con conseguente sovra-scrizione di nuove parole sullo spazio lasciato libero dalla cancellatura, costituiscono altrettante indiscutibili ipotesi di falsità materiale di un documento, di tal che già sotto questo profilo il secondo motivo è infondato.

Ma vanno anche doverosamente ribadite le risultanze della CTU grafologica svolta nel corso del primo grado di giudizio, ovvero il rilievo che la procura allegata dall'Avv.

al ricorso pre-fallimentare depositato il 7 luglio 2017 presso il Tribunale di Teramo costituisce la materiale contraffazione della procura alle liti originariamente formata ed utilizzata per un ricorso per decreto ingiuntivo incardinato dinanzi al (diverso) Tribunale di Benevento.

In particolare, la perizia grafologica ha posto in evidenza

- che sul documento originale è stata effettuata la cancellazione a mezzo di correttore/bianchetto a nastro della dicitura "Tribunale di Benevento", al cui posto sono state sovrapposte a stampa le parole "Tribunale di Teramo", ed è stata altresì cancellata la clausola contenente l'elezione di domicilio presso la sede della società in Benevento.

La circostanza che le sottoscrizioni in calce ai due atti risultino identiche e sovrapponibili non dimostra l'autenticità del mandato per il procedimento di Teramo, ma è la diretta conseguenza fisica del fatto che si tratta del medesimo foglio cartaceo, recante la firma originariamente apposta per la procedura di Benevento, successivamente alterato nel testo ed utilizzato impropriamente in sede fallimentare.

6.2.1. Né vale, per legittimare la procura, invocare l'ipotesi del riempimento di foglio firmato in bianco. Mentre il biancosegno presuppone il preventivo ed intenzionale rilascio di un foglio privo di testo, da completare mediante un *mandatum ad scribendum*, nel caso di specie si è in presenza dell'alterazione materiale del contenuto di un atto giuridico già perfetto e redatto per una specifica finalità processuale - il ricorso monitorio presso il tribunale di Benevento - i cui elementi individuanti (l'autorità giudiziaria adita e il domicilio eletto) sono stati materialmente manipolati ex post.

Né, si badi bene, l'asserita esistenza di un consenso verbale del cliente alla modifica del testo o la ratifica ex post sono idonee a sanare la falsità materiale della procura alle liti. A tal riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 38735/2021 (resa tra le medesime parti nel giudizio connesso, pre-fallimentare), secondo cui la falsità materiale della procura *ad litem* comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione dell'atto introduttivo del giudizio ed incide sulla stessa instaurazione del rapporto processuale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il meccanismo di sanatoria e ratifica ex art. 182 c.p.c..

§§§

6.3. Per tutte le esposte ragioni l'appello è infondato, confermandosi quanto affermato dal tribunale di Benevento con decisione immune da censure e pienamente condivisa dalla Corte.

§§§

7. In virtù della soccombenza, le spese di lite del presente grado giudizio vengono poste a carico dell'appellante nei confronti dell'appellata; sono riconosciute nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia indeterminabile (*Cass Sez. 3, sent. n. 15642 del 23.06.2017 est. Frasca*) di bassa complessità, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Amatucci per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..

7.1. Atteso il rigetto dell'appello devono altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1582/2023, del Tribunale ordinario di Benevento, Prima Sezione civile, pubblicata il 14.07.2023, così provvede:

- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante I. & B. Confezioni S.r.l. alla refusione, in favore dell'appellata Glari Jeans di Amatucci Maria Rita, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 5.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandra Amatucci per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2026

Si comunichi

Il Consigliere estensore — Il Presidente

dott.ssa Erminia Catapano — dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo